



N. 31.

Legge che fissa le tasse per la concessione e la rinnovazione delle patenti per l'esercizio di industrie e commerci. (1)

Noi Capitani Reggenti

la Serenissima Repubblica di San Marino

Valendo Ci delle facoltà concesse Ci dal Consiglio Grande e Generale nella Seduta del 7 Luglio 1947;

Promulghiamo e pubblichiamo:

Art. 1.

Le tasse stabilite dall'art. 11 della Legge 8 Marzo 1927, n. 5, e dalla Legge 6 Luglio 1945, n. 43, per la concessione e la rinnovazione delle patenti per l'esercizio di industrie e commerci sono fissate come segue:

a) Patente per l'esercizio di alberghi, ristoranti, trattorie, bar e osterie, con distribuzione di bevande alcoliche non superiori al 21° grado:

Tassa di concessione annuale lire 1600.

Tassa di rinnovazione annuale lire 1200.

b) Patente per l'esercizio di distribuzione al minuto (bicchierini o bicchieri) di bevande alcoliche superiori al 21° grado.

Tassa di concessione annuale lire 2000;

Tassa di rinnovazione annuale lire 1600;

c) Patente per l'esercizio di commercio o industria, escluse le bevande alcoliche in genere:

Tassa di concessione annuale lire 1000;

Tassa di rinnovazione annuale lire 800;

Commista alle bevande alcoliche in genere, in fiaschi il vino, in bottiglie i liquori (il tutto sigillato):

Tassa di concessione annuale lire 1800;

Tassa di rinnovazione annuale lire 1400.

d) Patente per l'esercizio di vendita di vino al minuto commista al commercio di generi vari:

Tassa di concessione annuale lire 2000;

Tassa di rinnovazione annuale lire 1600.

Art. 2.

Il presente Decreto entra in vigore subito dopo la sua legale pubblicazione. Restano ferme le tasse già pagate per la concessione e la rinnovazione delle patenti per il corrente anno.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 8 Luglio 1947 (1646 d.F.R.).

I CAPITANI REGGENTI

Marino Della Balda - Luigi Zafferani

IL SEGRETARIO DI STATO

PER GLI AFFARI INTERNI

G. Forcellini

(1)Già separatamente pubblicato alla data di promulgazione.